*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10.1.1957,

VISTO il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 concernente norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e in particolare l'articolo 8;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 con il quale è stata data attuazione all'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, concernente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000 n. 78;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995 n.201 e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione dell'art 3 della Legge 6 marzo 1992 n. 216 in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali in data 12 gennaio 2005, come modificato dal decreto 9 febbraio 2007;

VISTA la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l'art. 33;

VISTO il D.C.C. 5 ottobre 2012 concernente i trasferimenti a domanda e le assegnazioni di personale di nuova nomina ed in particolare gli articoli 2, 9, 10 e 11;

RITENUTO necessario ed opportuno modificare ed integrare i suddetti articoli;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale:

D E C R E T A

Art. 1

Per i motivi nelle premesse specificati il comma 2 dell'articolo 2 decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 5 ottobre 2012 è sostituito dal seguente:

<<2. Il trasferimento d'autorità comunque subito dal dipendente, anche in ufficio diverso della stessa città, non azzera il computo dell'anzianità nella sede di provenienza.>>

Art. 2

Per i motivi nelle premesse specificati l'articolo 9 del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 5 ottobre 2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

*Appelli straordinari per l'assegnazione di personale di nuova nomina, riammesso in servizio ai sensi dell'art. 132 del d.P.R. 3/1957 e transitato ai sensi dell'art. 4 del D.M. 7 ottobre 2005, n. 228*

1. Prima dell'emanazione del bando di concorso l'Amministrazione indice un appello per il personale appartenente al ruolo interessato dalla procedura concorsuale per un numero di posti pari a quelli che saranno messi a concorso.

2. Il numero dei posti oggetto dell'appello è individuato in relazione alle vacanze risultanti nel ruolo da ricoprire nel rispetto del limite numerico complessivo di ruolo in ambito regionale e provinciale, fissato dal decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato che determina le piante organiche, con riferimento al personale in servizio al primo giorno del mese in cui viene pubblicato l'appello. Ai soli fini del computo dei posti, nell'ambito nella provincia vengono ricompresi il Comando regionale ove presente, il Comando provinciale, gli Uffici Territoriali per la Biodiversità, le Stazioni del C.F.S. e ogni altra struttura inclusa nelle piante organiche.

3. Ai fini della ripartizione numerica regionale, si tiene conto, quale obiettivo di fondo dell'opportunità di realizzare, e poi mantenere, una ripartizione sul territorio nazionale del personale in servizio del singolo ruolo, tendenzialmente proporzionale a quella prevista dalla pianta organica.

4. Per l'individuazione delle sedi da mettere in appello si tiene conto di norma degli uffici e strutture complessivamente sottonummerari e di quelli con maggior numero di posti vacanti. Per il personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Agenti e Assistenti, si tiene conto, prioritariamente, delle strutture operative (Stazioni, Posti fissi, NOC, NOS) e, tra queste, quelle con maggiori difficoltà operative.

5. Il Servizio IV provvede a comunicare all'Ufficio relazioni sindacali per gli adempimenti di cui all'art. 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, l'elenco delle sedi per le quali è possibile richiedere il trasferimento e a pubblicarle sul Bollettino ufficiale del CFS.

6. Con tale pubblicazione inizia la procedura denominata appello.

7. L'appello è svolto con i criteri e le procedure di cui agli articoli 2 e 4 del presente provvedimento. Per la partecipazione agli appelli previsti dal presente articolo si deroga dall'anzianità prevista all'articolo 2, comma 1.

8. In base al punteggio conseguito per il trasferimento alla sede o alle sedi richieste si redige una graduatoria su base provinciale al fine di determinare la precedenza al trasferimento nel limite dei posti messi in appello per ciascuna provincia. Sulla base di tali graduatorie sarà redatto l'elenco degli aventi titolo al trasferimento

9. Il Servizio IV provvede a comunicare all'Ufficio relazioni sindacali per gli adempimenti di cui all'art. 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 le graduatorie per provincia e gli aventi titolo al trasferimento e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del CFS.

10. Al termine della procedura concorsuale, prima dell'avvio al corso di formazione, l'Amministrazione individua, con i criteri di cui al comma 4 del presente articolo, le sedi oggetto di assegnazione. L'assegnazione, subordinata al superamento del corso di formazione, è disposta valutando le esigenze di servizio, la natura dei compiti già svolti presso la sede di provenienza qualora tale sede rientri tra quelle di cui all'elenco delle sedi di assegnazione, le specializzazioni del personale da assegnare e nel rispetto dell'ordine di graduatoria di merito del concorso, le preferenze espresse dal personale.

11. Le procedure per l'assegnazione di personale vincitore di concorso interno a funzionario, le cui sede sono individuate con i criteri di cui al comma 4 del presente articolo, restano regolamentate dal comma 5 dell'articolo 4 del D.L.vo 3 aprile 2001, n. 155

12. L'assegnazione dei vincitori di concorso pubblico alle sedi, individuate dall'Amministrazione in numero pari del concorso, è disposta al termine del corso sulla base dell'ordine di graduatoria di fine corso. >>

Art. 3

Per i motivi nelle premesse specificati al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 5 ottobre 2012, dopo le parole << l'Amministrazione indice un appello straordinario>> è soppressa la parola <<nazionale>>;

Art. 4

Per i motivi nelle premesse specificati l'articolo 11 del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 5 ottobre 2012 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

*Trasferimenti per scambio di sede*

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, commi 1 e 2, ogni dipendente può, in ogni periodo dell'anno, presentare istanza di trasferimento qualora un altro dipendente dello stesso ruolo in servizio nella sede richiesta chieda di scambiare la propria sede.

2. Nell'ambito degli uffici di specialità COA e SNEM, lo scambio può essere richiesto, a prescindere dal ruolo di appartenenza, dai dipendenti in possesso della medesima specializzazione.

3. Il personale trasferito definitivamente ai sensi della 5 febbraio 1992, n. 104 può presentare istanza di scambio sede, anche in deroga all'art.2 comma 1, qualora la sede richiesta dallo stesso sia più vicina al domicilio del disabile da assistere.

3. L'istanza è presentata per via gerarchica. I dirigenti competenti verificano l'effettiva possibilità di scambio, con personale nominativamente individuato nelle sedi interessate.

4. L'istanza è accolta, o respinta, dal Comandante regionale per la mobilità a domanda nell'ambito della Regione. Se le sedi oggetto di scambio sono in Regioni diverse l'istanza è accolta, o respinta, dalle competenti Divisioni del personale.

5. Delle istanze di scambio deve essere data tempestiva e congrua pubblicità nelle sedi interessate tramite pubblicazione all'albo e comunicazione alle OO.SS. territorialmente competenti.

6. Nel caso in cui dalle sedi interessate pervengano più istanze di trasferimento hanno precedenza le istanze che totalizzano il maggior punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 3. A parità di punteggio prevalgono le istanze di coloro che hanno più anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, prevale la maggiore età anagrafica.

7. Il personale interessato allo scambio di sede non deve trovarsi nella condizione di dover essere collocato a riposo per limiti di età nei cinque anni successivi alla data del trasferimento richiesto e dovrà permanere nella sede per almeno tre anni, fatta salva la partecipazione agli appelli straordinari.

8. Il Servizio IV trasmette all'Ufficio relazioni sindacali per gli adempimenti di cui all'art. 25 del D.P.R. 18 giugno 2002, n.164, la comunicazione sulle domande presentate e sull'avvenuto scambio di sede.>>

Roma, 29 NOV. 2013

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone